

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO _____

Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie

Via Gilli, 4 - 38121 Trento Tel. 0461-494075 Fax 0461-494109

www.trentinosalute.net

serv.orgsan@provincia.tn.it

serv.orgsan@pec.provincia.tn.it

Funzionario di riferimento: dott.ssa Anna Maria Trenti

Prot. n. S143/10/02-2099/ /22.15.5-2010-6

(da citare nella corrispondenza)

Trento, 2 3 SET. 2010

Spettabile

Comune di Trento

Servizi Funerari Via Bronzetti, 1

38122 TRENTO

OGGETTO:

applicazione art. 14 bis della LP 7/2008.

Con riferimento al quesito posto da codesto spettabile Servizio in merito all'applicazione dell'art. 14 bis della LP 7/2008 recante Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriali, si comunica che l'accettazione in via testimoniale della manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri è da intendersi accoglibile da quando nell'ordinamento italiano è stata introdotta tale pratica.

Pertanto l'accoglimento della manifestazione di volontà del defunto alla dispersione delle ceneri non può che trovare il proprio limite retroattivo dall'entrata in vigore della legge 130/2001.

Prima della predetta disciplina la legge penale puniva tale pratica anche se costituiva un intimo desiderio del de cuius.

Con distinti saluti.

Il diriaente - dott. Luciano Pontalti

Servizi Funerari

Via Bronzetti, 1 - 38122 - TRENTO tel 0461/884301 fax 0461/884487 E-mail: servizi funerari@comune.trento.it



COMUNE DI TRENTO

Quesito in ordine all'art. 14 bis della L.P.n.7/2008

L'art. 14 bis della L.P.n.7/2008 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriali), articolo aggiunto,quale norma transitoria, dall'art. 21 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4,così recita:"Le ceneri derivanti da cremazione della salma avvenuta prima della data di entrata in vigore di questa legge possono in ogni caso essere disperse accertata la volontà del defunto espressa anche attraverso manifestazioni di volontà diverse da quelle indicate dal comma 1 dell'articolo 5 e che non rivestono forma scritta".

In sede di parere sul disegno di legge espresso su richiesta del consiglio delle autonomie avevo evidenziato la necessità, al fine di evitare dubbi di interpretazione, di inserire un termine iniziale da far coincidere con la data di entrata in vigore della legge 130/2001 che di fatto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto della dispersione delle ceneri in natura (prima era consentito esclusivamente nel cinerario comune. Riporto di seguito il testo delle mie osservazioni:

"Con l'art. 20 viene aggiunto alla L.P. n. 7/2008 (disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale) l'art 14 bis (disposizioni di prima applicazione) con il quale viene risolto il problema delle persone cremate prima dell'entrata in vigore della legge i cui familiari, pur in assenza di una manifestazione scritta del de cuius, avevano manifestato la volontà di disperdere le ceneri, lasciando l'urna in deposito temporaneo presso le camere mortuarie in attesa dell'approvazione della legge provinciale.

A mio avviso l'articolato dovrebbe contenere anche un termine iniziale che dovrebbe ovviamente non essere antecedente all'entrata in vigore della legge 30 marzo 2001 n. 130, richiamata nell'art 1 della I.P., che di fatto ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della dispersione delle ceneri. In assenza di tale termine chiunque potrebbe chiedere la dispersione delle ceneri di persone cremate negli anni 80 e 90. L'articolo potrebbe essere integrato come di seguito:

"Art. 14 bis

Disposizioni di prima applicazione

1. Le ceneri derivanti da cremazione della salma avvenuta successivamente all'entrata in vigore della legge 30 marzo 2001 n. 130 e prima della data di entrata in vigore di questa legge possono in ogni caso essere disperse accertata la volontà del defunto espressa anche attraverso manifestazioni di volontà diverse da quelle indicate dal comma 1 dell'articolo 5 e che non rivestono forma scritta." "

Tale indicazione, per motivi che mi sfuggono, non è stata poi presa in considerazione e la norma è stata approvata nel testo soprariportato.

Adesso si presenta qualche caso in cui i familiari di persone decedute e cremate negli anni novanta, quindi prima dell'entrata in vigore della l.p. n.7/2008, chiedono l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Tenuto conto degli aspetti penali connessi ad eventuali autorizzazioni rilasciate in difformità al al dettato normativo, il mio ufficio ha assunto in merito a questo aspetto un atteggiamento prudenziale e, pur nel silenzio della I.p. non ha ritenuto di poter autorizzare dette dispersioni in quanto in contrasto con principi dell'ordinamento giuridico.

Orario di apertura al pubblico: lun - gio: 8.00/12.00 14.00/16.00

ven: 8.00/12.00 solo per funerali ven: 14.00/16.00

sab - dom - festivi: 8.00/12.00



http://www.comune.trento.it

Poiché tale questione è stata sollevata anche dalla Socrem e periodicamente si ripresenta sono a chiedere una interpretazione autentica circa la portata dell'art 14 bis in parola e segnatamente se su richiesta dei familiari si può dar corso alla dispersione di ceneri di defunti cremati prima dell'entrata in vigore della l. 130/2001 e da che termine iniziale (anche i defunti del 1800). Conseguentemente si apre un altro interrogativo: si può procedere in quei casi in cui i familiari di defunti in un periodo antecedente il 2001 si presentano esibendo una manifestazione di volontà scritta del defunto sottoscritta in un periodo in cui tale prassi era fuori dall'ordinamento giuridico ed anzi era prevista come reato e come tale punita dal codice penale.

Ringrazio e resto in attesa di una presa di posizione chiarificatrice e risolutrice della questione.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Firmato Dott. Carmelo Passalacqua